

SI PRENOTI

A DEBITO

(artt. 146 d.p.r. 115/2002

59 d.p.r.131/1986)



Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale di Milano
Sezione II civile

riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori

Dott. Luisa Vasile

Presidente Relatore est.

Dott. Luca Giani

Giudice

Dott. Francesco Pipicelli

Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento per apertura di liquidazione giudiziale **R.G. 1198/2025 Pre-Liquidazione Giudiziale** promosso su istanza **IN PROPRIO** depositata in data 25-9-2025 dinanzi al Tribunale di Lodi (iscritta al numero 18/2025 rg PU)

DA

FRATELLI MOLINARI S.R.L. [C.F. 01565610159], con sede legale in Pantigliate (MI) via Luigi Galvani 3, con avv. **FEDERICO PERGAMI** [PRGFRC61P16C933O], come da procura in atti

Il Tribunale

esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice Delegato;
rilevato in fatto che:

- con ricorso in data 24-2-25 la Società ricorrente depositava istanza per liquidazione giudiziale in proprio;
 - disposta la convocazione, il Tribunale rilevava l'avvenuto trasferimento della sede legale verso Milano, provenendo da Casalmaiocco (Lodi), fin dal 28-6-2021, nonché la non ricorrenza di continuità tra procedure (la società aveva ottenuto l'omologa di un concordato in continuità ex art.186 bis lf, con provvedimento del 28-5-2019 emesso dal Tribunale di Lodi);
 - il Tribunale di Lodi, dichiarata la propria incompetenza, disponeva la trasmissione degli atti a questo Tribunale di Milano, atti pervenuti il 25-9-2025;
- osservato che:
- alla dichiarazione di incompetenza del Tribunale di Lodi, segue una traslazione del procedimento dinanzi a questo giudice, munito di competenza ai sensi degli articoli 26 e 27 CCII dal momento che la Società ha in effetti sede legale in territorio ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Milano e qui è situato il Centro degli interessi principali dell'impresa (COMI), non ricorrendo elementi di segno contrario;
 - la debitrice è una società che esercita attività commerciale ai sensi dell'art. 2195 c.c. come da visura camerale, avente per oggetto sociale attività prevalente in fucinatura, imbutitura, stampaggio e profilatura metalli;
 - non rientra nelle soglie di esenzione dal fallimento di cui all'art. 2, lett. d) CCII, in quanto la debitrice -istante in proprio- non ha dedotto la sussistenza congiunta dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) CCII, risultando pertanto soggetta alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale, conformemente a quanto stabilito dall'art. 121 CCII;



- versa in una situazione di insolvenza, ampiamente argomentata dalla stessa ricorrente e deducibile dall'impossibilità di far fronte al pagamento dei debiti concorsuali;
- ai sensi dell'art. 49 co. 5 CCII l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti è complessivamente superiore a € 30.000,00 come emerge dalla stessa istanza, nonché dalla situazione aggiornata: è sufficiente evidenziare che la Società indica debiti per oltre 900mila;
- in particolare, quanto al concreto stato di insolvenza, la stessa Società ha dato atto nel ricorso in proprio di non essere in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni e della impossibilità di far fronte alla situazione venutasi a creare;
- la istanza in proprio per la apertura di liquidazione giudiziale è stata preceduta dalla rinuncia al concordato e, come indicato dalla stessa istante, dalla impossibilità di una corretta esecuzione dello stesso in assenza dei flussi necessari (mancata esecuzione fin dal secondo riparto);
 - È dunque da ritenersi che, nella specie, ricorra una situazione di insolvenza dell'impresa, desumibile, oltre che dalla impossibilità di procedere con uno strumento di regolazione alternativa, anche dalla pluralità ed entità dei debiti non soddisfatti e da quanto in via confessoria riconosciuto dalla istante.
 - Alla luce di tali elementi, è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere dagli elementi sinora evidenziati il sussistere di uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni.
 - Ritiene, pertanto, il Collegio che debba emettersi sentenza dichiarativa di liquidazione giudiziale.
 - L'individuazione del Curatore, nominato ex art.125 CCII, avviene nel rispetto dei criteri di cui agli artt.356 e 358 CCII e qui prescelto in persona del medesimo professionista già designato quale commissario giudiziale nel decreto ex art. 44 CCII.

P.Q.M.

- 1) DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale di FRATELLI MOLINARI S.R.L. [C.F. 01565610159], con sede legale in Pantigliate (MI) via Luigi Galvani 3, quale procedura principale di insolvenza ai sensi dell'art. 3, comma 1, Regolamento UE 848 del 2015;
- 2) NOMINA Giudice Delegato la dott. Luisa Vasile;
- 3) NOMINA Curatore **dott.Meroni Cesare**;
- 4) ORDINA al debitore, ove non vi abbia già provveduto, di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art.2215bis cc, i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito a norma dell'art.39 CCII;
- 5) FISSA per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo la data del **24-2-2026 ore 12**, innanzi al Giudice Delegato dott. Luisa Vasile, stanza 34 piano II Palazzo di Giustizia, avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
- 6) ASSEGNA ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata, per la presentazione delle domande di insinuazione a norma dell'art.201 CCII;
- 7) ORDINA al curatore di effettuare le comunicazioni di cui all'art.200 CCII;
- 8) AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt.155 quater,155 quinquies e 155 sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
 - a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari, al Registro PRA;



- b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
 - c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'*articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122* e successive modificazioni;
 - d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
 - e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
- 9) ORDINA al curatore di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza del debitore (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, ai sensi dell'art.193 CCII;
- f) ORDINA al curatore, ai sensi dell'art. 195 CCII, di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendono necessaria, utile o comunque opportuna, tenuto conto della natura e dello stato dei beni; per i beni e le cose per i quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art.758 cpc;
- g) INVITA il curatore fallimentare, entro DUE giorni successivi alla comunicazione della sua nomina, a far pervenire in cancelleria la propria accettazione, ex art.126 CC, con avviso che, ove non osservato questo obbligo, il Tribunale provvederà d'urgenza alla nomina di altro curatore;
- h) ORDINA ai sensi dell'art. 49 co.4 CCII che la presente sentenza sia pubblicata e comunicata ai sensi dell'art.45 CCII in copia integrale al debitore, ai richiedenti l'apertura della liquidazione giudiziale e al pubblico ministero;
- i) DISPONE la trasmissione ai sensi degli artt.45 e 49 CCII all'ufficio del registro delle imprese ove il debitore ha sede legale e, se difforme da quella effettiva, anche all'Ufficio del Registro delle imprese della sede effettiva per l'annotazione.
- Così deciso in Milano, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, in data 02/10/2025.

Il Presidente rel.est.
Dott. Luisa Vasile